Federazione Italiana Sport Equestri

***R.G. TRIB. FED. n. 30/2022***

***(Proc. P.A. 54/21)***

# IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

**Avv. Valentina Mazzotta** – Presidente Relatore

**Avv. Stefano Ciulli** - Componente

**Avv. Pierfrancesco Viti** – Componente

per decidere sul deferimento del Sig. Matteo Torbidi (tessera FISE n. FISE n. 000134/D) in ordine ai fatti analiticamente descritti nell'atto di incolpazione e deferimento per la violazione delle seguenti norme:

1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che: "*costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali*";

2) Art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui "*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*";

3) Art. 1, comma 3, lett. c) secondo cui "*è altresì sanzionabile [...] ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo*";

4) Art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia, avendo commesso il fatto con le seguenti circostanze: "a*) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole*", "*b) aver danneggiato persone o cose*"; "*c) aver agito per futili o abietti motivi*"; "*f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso*";

5) Art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *"i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti*";

6) Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale "*i tesserati, gli I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*";

7) Art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale "*i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali*".

* * * * *

La Procura Federale depositava atto di deferimento in data 22 giugno 2022.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell'art. 48 R.G. FISE, l'udienza di trattazione per la data del 12 settembre 2022, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale.

Con memoria del 5 settembre 2022, il Deferito si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandro Vallese il quale chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'azione disciplinare sino al passaggio in giudicato del processo penale; nel merito, di rigettare le richieste della Procura Federale; in via subordinata, di riconoscere al deferito l'attenuante di aver cagionato un danno di particolare tenuità (art. 9, lett. e), R.G.); di considerare sia il coefficiente psicologico (in qualsivoglia forma, anche colposa) menomato dai "défault" che caratterizzano la personalità del Torbidi sia la condotta – come tesserato FISE e come sportivo – da sempre mantenuta entro canoni esemplari di adesione e condivisione della disciplina sportiva equestre e, per l'effetto, applicare una delle sanzioni disciplinari non interdittive (richiamo scritto, censura, ammenda), ovvero comunque una sanzione non più grave della sospensione.

La Procura Federale, in data 5 settembre 2022, depositava, anche ai sensi dell'art. 64.5 R.G., le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, nel processo penale n. 40548/19 R.G.N.R.-P.M. a carico del Deferito.

All'udienza erano presenti il Procuratore Fise Avv. Giampaolo Guarnieri, per la Procura generale dello Sport, l'Avv. Alessandra Flammini Minuto, per la Difesa l'Avv. Jacopo Scarpellini in sostituzione dell'Avv. Vallese.

Con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento la Procura si opponeva alla luce della giurisprudenza del CGS che più volte ha ribadito l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale ed ha rimarcato l'inesistenza di pregiudizialità del processo penale rispetto a quello disciplinare. In relazione alle attenuanti, il Procuratore Fise osservava come le stesse, da un lato, non rientrassero tra quelle tassativamente indicate nel Regolamento di Giustizia e, dall'altro, valutava in termini di offensiva la valutazione di tenuità del danno cagionato dal Deferito, chiedendo l'applicazione della sanzione della radiazione *ex* art. 6.1.XV R.G.

La Difesa si riportava integralmente al contenuto della memoria ed alle richieste ivi contenute.

Il Tribunale, all'esito dell'esame del contenuto del fascicolo, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria si riservava.

## MOTIVI

### IN VIA PRELIMINARE. SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO PENALE.

Il Tribunale ritiene non accoglibile la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, conclusosi in primo grado con una sentenza di condanna.

Difatti, in linea con l'orientamento costante del Collegio di garanzia dello Sport (*ex plurimis* parere n. 1/2016 Sez. Consultiva) deve affermarsi sia l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale sia l'oggettiva diversità delle norme dell'Ordinamento sportivo da quelle che, invece, governano l'azione penale.

Tanto significa che se, da un lato, è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dal processo penale (in

considerazione dei maggiori e più penetranti strumenti a disposizione del Giudice penale) è altrettanto vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare.

In secondo luogo questo Tribunale ritiene che l'Organo Giudicante debba determinare il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione globale del quadro d'indagine, circostanza che determina come altamente probabile la commissione di fatti in contrasto con le norme richiamate. Come da orientamento consolidato delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (cfr., decisione 93/2017; 6/2016 e 34/2016), è necessario, infatti, fare ricorso al principio di valutazione probatoria previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping, espressione della tesi della sufficienza di un grado di convincimento dell'Organo Giudicante fondato su un criterio che superi la mera valutazione della probabilità ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Fatta salva la cooperazione tra gli Organi Sportivi e l'Autorità Giudiziaria, nel caso in esame questo Tribunale è chiamato a valutare gli elementi acquisiti per considerare i fatti in violazione delle norme sportive di lealtà, probità e correttezza alle quali ogni Tesserato deve ispirare il proprio comportamento.

A tanto si aggiunga che nella successiva fase processuale non potrà aggiungersi nulla oltre a quanto già utilizzato dal G.u.p. ai fini decisori dal momento che l'imputato, che ha optato per il giudizio abbreviato, ha deciso di essere giudicato sulla base degli atti investigativi raccolti dalla Procura ordinaria. Ciò detto, la valutazione del comportamento del Deferito deve essere compiuta alla stregua delle norme sportive, divenendo ogni altro aspetto relativo all'imputazione penale o all'eventuale sentenza emessa nel procedimento innanzi al Giudice ordinario, che può essere anche di proscioglimento, esterno alla dinamica della valutazione del comportamento disciplinarmente rilevante.

**NEL MERITO.**

**1) LA RICOSTRUZIONE DEGLI ACCADIMENTI.**

- OMISSIS -

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 R.G. FISE, l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

**APPLICA**

al **Sig. Matteo Torbidi** (tessera FISE n. FISE n. 000134/D) la sanzione della radiazione di cui all'art. 6.1.XV Reg. Giust.

*****

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso, il giorno 1° ottobre 2022

**PRESIDENTE RELATORE**: f.to Avv. Valentina Mazzotta

**COMPONENTE**: f.to Avv. Stefano Ciulli

**COMPONENTE:** f.to Avv. Pierfrancesco Viti